

ACCORDO TRANSATTIVO

Tra il Comune di Piazza Armerina, con sede in Atrio Fundro', Piazza Armerina (EN), codice fiscale 00046540860, in persona del Sindaco *pro tempore* Antonino Cammarata (per brevità ora innanzi il "creditore")

E

Il sig. Silvio Pranio, nato ad Aidone il 1.7.1950 e residente a Catania, in Via Ardizzone Gioeni n. 32, codice fiscale PRNSLV50L01A098Z, (per brevità ora innanzi il "debitore")

PREMESSO CHE

- a) con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 14.4.2020 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Piazza Armerina;
- b) con decreto del Presidente della Repubblica del 9.6.2020 è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs n. 267/2000, l'Organismo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'estinzione dei debiti dell'Ente;
- c) l'Organismo straordinario di liquidazione, insediatosi in data 26.1.2020, è composto composta dal dott. Carmelo La Paglia, eletto Presidente, dal dott. Liborio Nasca e dal dott. Alessandro Virgara;
- d) secondo il disposto dell'art. 265, comma 4, del d.lgs n. 267/2000, l'Organismo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede, tra l'altro, alla acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento;
- e) nella gestione dell'Organismo straordinario di liquidazione è ricompreso il credito vantato dal Comune di Piazza Armerina nei confronti del sig. Silvio Pranio in forza della sentenza n. 58/2017 del 7.2.20217 del Tribunale civile di Enna, della sentenza n. 233/2007 del Tribunale penale di Enna e della sentenza n. 757/2010 della Corte di Appello di Caltanissetta, i cui importi si specificano di seguito;
- f) con sentenza n. 58/2017 del 7.2.20217 del Tribunale civile di Enna, divenuta definitiva il 7.9.2017 e spedita in forma esecutiva il 9.4.2018, in accoglimento della domanda proposta dal Comune di Piazza Armerina, avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti dall'ente in conseguenza dei fatti occorsi in occasione

- dell'espletamento del servizio di refezione in nove scuole paterne di Piazza Armerina negli anni 1998/1999 e 1999/2000, fatti oggetto di procedimento penale conclusosi con la declaratoria di prescrizione del reato, il sig. Silvio Pranio è stato condannato a pagare al Comune di Piazza Armerina a) la somma di € 85.807,56 oltre interessi legali e rivalutazione dal 1.7.2000 sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, b) la somma di € 5.000,00 a titolo di danni non patrimoniali, c) le spese di lite liquidate in € 6.568,83, di cui € 568,83 per spese ed € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
- g) con sentenza n. 757/2010 della Corte di Appello di Caltanissetta, divenuta definitiva l'8.11.2010 e spedita in forma esecutiva il 5.5.2011, e con sentenza n. 233/2007 del Tribunale penale di Enna, spedita in forma esecutiva il 10.5.2011, il sig. Pranio è stato condannato al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Piazza Armerina, costituitosi parte civile nel procedimento penale, nella misura di € 4.000,00, oltre IVA e CPA, per complessivi € 5.075,20;
- h) al fine di recuperare coattivamente il suddetto credito, in data 10.4.2018, il Comune di Piazza Armerina è intervenuto nel procedimento di espropriazione immobiliare n. 90/2017 del Tribunale civile di Enna promosso da Fino1 Securitisation S.r.l., chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavato;
- i) a seguito della rinuncia da parte del creditore procedente Fino1 Securitisation S.r.l. e dell'altro interveniente UnipolSai Assicurazioni S.p.a., il Comune di Piazza Armerina ha proseguito la menzionata azione esecutiva sostenendone i relativi oneri procedurali, in particolare gli oneri per l'attività svolta dal consulente tecnico d'ufficio in relazione al compendio immobiliare pignorato;
- j) in pendenza della procedura esecutiva, le parti hanno avviato delle trattative finalizzate a garantire il soddisfacimento del credito vantato evitando la vendita del compendio immobiliare pignorato;
- k) in data 26.5.2022, l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha aderito alla proposta del sig. Pranio di pagamento rateale del credito, a fronte della sottoscrizione in favore del Comune di Piazza Armerina di polizza fideiussoria a prima richiesta;



- 1) alla data del 26.5.2022, il credito vantato Comune di Piazza Armerina nei confronti del sig. Silvio Pranio risulta di importo pari a 204.246,00 (escluse le imposte di registro a carico del debitore), come di seguito indicato in dettaglio:

Credito del Comune di Piazza Armerina vs Pranio	
1. Sent. 58/17 Trib. civile Enna del 7.2.2017	
A) danno patrimoniale	85807,56
B) rivalutazione e interessi su a) dal 1.7.2000 al 26.5.2022	76571,50
C) danno non patrimoniale	5000
D) interessi su c) dal 22.6.2011 (iscrizione a ruolo citazione) al 26.5.2022	463,04
E) compenso avvocato inclusi accessori	8754,72
F) esborsi	568,63
G) totale spese legali	9323,35
H) interessi su G dal 7.2.2017 al 26.5.2022	163,13
Totale	186651,93
2. Sent. 233/2007 Trib. penale Enna del 29.5.2007	
A) spese legali inclusi accessori	3403,20
B) interessi dal 29.5.2007 al 26.5.2022	628,08
Totale	4031,28
3. Sent. App. Caltanissetta 757/2010 del 7.10.2010	
A) spese legali inclusi accessori	1268,80
B) interessi dal 7.10.2010 al 26.5.2022	129,42
Totale	1398,22
TOTALE I - SENTENZE CIVILI E PENALI	192081,43
4. Liquidazione CTU procedura esecutiva Trib. Enna 90/2017	6472,77
5. Spese legali avv. Di Carlo procedura esecutiva Trib. Enna 90/2017	1952,31
6. Spese legali avv. Scamardo procedura esecutiva Trib. Enna 90/2017	3739,50
TOTALE II - PROCEDURA ESECUTIVA	12164,58
TOTALE I + II	204246,01
TOTALE ESCLUSE SPESE LEGALI IN PREDEDUZIONE	200506,51



K

[Handwritten signature]

X

- m) con delibera n. 10 del 1.7.2022, l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha deliberato di definire in via bonaria l'azione esecutiva nei termini e con le garanzie contenute nel testo di accordo approvato in pari data e del quale si è autorizzata l'amministrazione alla sottoscrizione;
- n) in data 1.7.2022, le parti hanno sottoscritto un accordo, che verrà integralmente sostituito dalla presente stipulazione, tenuto conto della inidoneità della garanzia fideiussoria presentata dal debitore;
- o) successivamente, il debitore ha individuato, quale soggetto disposto a rilasciare la garanzia fideiussoria, Arca Mutua, Società di Mutuo soccorso, iscritta al MISE all'Albo delle società cooperative C136991;
- p) con delibera n. 24 del 08.11.2022, l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha deliberato di definire in via bonaria l'azione esecutiva nei nuovi termini e con le garanzie di seguito rappresentati, autorizzando l'amministrazione a sottoscrivere il presente accordo (parte integrante della delibera citata dell'OSL);

TUTTO CIO' PREMESSO

Dato atto che anche le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Il sig. Silvio Pranio espressamente dichiara e riconosce di essere debitore nei confronti del Comune di Piazza Armeria alla data del 26.05.2022 dell'importo di € 204.246,01, come indicato in dettaglio in premessa alla lettera l), e che il predetto debito è certo, liquido ed esigibile.
2. Il debitore si impegna a provvedere al pagamento dell'importo di € 200.506,51 in forma rateale nell'arco temporale di sei anni, mediante un piano di rientro costituito da 72 ratei mensili di importo pari ad € 2.784,81, concordato al fine di rendere quanto più possibile sostenibile e onorabile il rateo pattuito. Alla data del 08.11.2022 il Sig. Pranio, tramite il suo procuratore legale ha comunicato di aver già provveduto a pagare 8 ratei mensili (07/2022 - 08/2022 - 09/2022 - 10/2022 - 11/2022 - 12/2022 - 01/2023 e del rateo 06/2028) per un importo complessivo di € 22.289,81 per cui il debito residuo è, verificati i pagamenti, pari ad € 178.216,70. I versamenti successivi dovranno essere effettuati con cadenza mensile a decorrere da febbraio 2023, entro il 30 di ogni mese (con una tolleranza di massimo 5 giorni) sul conto corrente bancario intestato al Comune di Piazza Armerina OSL che reca le seguenti coordinate IT51C0623016800000015067205.

3. Si da atto che il debitore ha altresì già provveduto al pagamento delle spese legali dell'avv. Giovanna Maurilia Aurora Scamardo, procuratore dell'ente nella procedura esecutiva, nella misura di € 3.739,50, esclusa Iva (ove dovuta), con bonifico bancario sul conto corrente del difensore indicato in apposita nota *pro forma*.

4. Il debitore offrirà al creditore a garanzia del credito residuo, sino a concorrenza almeno dell'importo di € 178.216,70, polizza fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da Arca Mutua, Società di Mutuo soccorso, iscritta al MISE all'Albo delle società cooperative C136991. La garanzia non potrà avere una scadenza antecedente al 31 luglio 2028 considerata la durata del piano rateale, e ciò anche in caso di scadenza anteriore dell'obbligazione garantita, in modo da garantire all'Ente la copertura di ogni singolo rateo. In caso di inadempimento del piano di rateazione da parte del debitore, inadempimento riferibile anche al mancato versamento di uno solo dei ratei concordati, il garante sarà tenuto al pagamento delle somme dovute a semplice richiesta scritta da parte del Comune di Piazza Armerina. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta. Il garante non potrà opporre alcuna eccezione alla richiesta di pagamento da parte del Comune di Piazza Armerina, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal debitore o da altri soggetti comunque interessati. Il garante dovrà inoltre rinunciare espressamente al beneficio della preventiva escussione di debitore di cui all'articolo 1944 del codice civile e all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il garante dovrà approvare specificatamente per iscritto le suddette condizioni.

5. Il creditore accetta il pagamento del credito nei termini descritti agli artt. 2, 3 e 4 e, verificato il buon fine dei pagamenti di cui agli art. 2, nonché la regolarità e l'autenticità della polizza fideiussoria di cui all'art. 4, si impegna a rinunciare agli atti del procedimento espropriativo immobiliare iscritto al n. 90/2017 del Tribunale di Enna al fine di provocare l'estinzione del procedimento, richiedendo altresì al G.E. di ordinare la cancellazione di tutte le correlative formalità pregiudizievoli in atto. In alternativa, il creditore determinerà l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 631 c.p.c. L'estinzione del processo esecutivo è subordinata alla prestazione di regolare e idonea garanzia da parte del debitore. Ove ciò non accadesse, l'azione esecutiva seguirà il suo corso. Le parti dichiarano di avere preso visione dell'ultima bozza di



polizza trasmessa da Arca Mutua Società di Mutuo Soccorso e di averla ritenuta idonea. Il Sig. Pranio dichiara di avere già provveduto al pagamento del premio relativo alla suddetta polizza.

6. Il mancato pagamento anche di uno solo dei ratei di cui all'art. 2, nei termini stabiliti, da ritenersi essenziali, costituisce causa di risoluzione dell'accordo, con decadenza dal beneficio del termine in favore del debitore e diritto del creditore di escutere immediatamente la garanzia fideiussoria, oltre che di attivarsi nei confronti del debitore per il recupero dell'intero credito portato dalle sentenze citate in premessa inclusi interessi e rivalutazione monetaria. Resta inteso che le somme *medio tempore* versate dal debitore in forza del presente accordo resteranno acquisite al difensore e al Comune di Piazza Armerina, che agirà per il recupero delle somme residue. Analogamente il diritto di azione il Comune si riserva, sempre per l'intero importo del credito portato dalle sentenze citate in premessa, inclusi interessi e rivalutazione monetaria, in caso di insolvenza o inadempimento del garante.

7. E' espressamente stabilito che il presente accordo non costituisce novazione del debito originario.

8. La presente transazione sarà registrata ove previsto dalla legge. Gli eventuali oneri verranno posti a carico della parte debitrice.


9. Le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte di quanto convenuto nel presente accordo e, con il buon fine dello stesso, dichiarano di non aver più altro reciprocamente a pretendere per le ragioni specificate in premessa, fatto salvo il recupero delle imposte di registro a carico del debitore.

10. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia.

11. La presente scrittura si compone di 3 fogli e 6 facciate e viene sottoscritta dalle parti a margine di ogni foglio ed in calce. Vengono formati n. tre originali.

Letto, firmato e sottoscritto, _____

Piazza Armerina, 22.11.22

Dott. Silvio Pranio


Il Sindaco del Comune di Piazza Armerina

Dott. Antonino Cammarata

